

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. Giugno 1861.

dal Ministro *Presidente* del Consiglio Reggente la Guerra

OGGETTO

Modificazioni al Codice Penale militare

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

*Documenti
V. Sessione 1863
N° 101.*

Relatore

Adottata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI**PROGETTO DI LEGGE**

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
reggente il Ministero della guerra

(RICASOLI BETTINO)

nella tornata del 14 giugno 1861

Modificazioni al Codice penale in data 1° ottobre 1859.

SIGNORI,

Fin dai primi mesi dell'attuazione del nuovo Codice penale militare, si manifestò un grandissimo inconveniente nella lentezza dei procedimenti e dei giudizi penali militari la quale, oltrechè scema d'assai l'efficacia delle pene, riesce di grave danno all'amministrazione e d'incomportabile aggravio agli accusati, segnatamente a quelli che vengono a chiarirsi innocenti.

Ci affrettiamo però a dichiarare che siffatti inconvenienti, per quanto gravi siano veramente, non procedono punto dai principii fondamentali del nuovo Codice, i quali ne formano anzi il pregio, ma bensì in parte dalle condizioni eccezionali affatto, in cui versò il nostro esercito, e dalle difficoltà ed esitazioni inerenti all'attuazione di un ordinamento e di una procedura penale affatto nuova presso l'esercito stesso, in parte anche da alcune disposizioni, diremo quasi, accessorie del nuovo Codice che si possono assai di leggieri correggere senza alterare l'economia generale della legge.

Esse riguardano principalmente la nomina dei giudici militari, la presenza dei testimoni alle udienze, ed i procedimenti contumaciali pei reati di diserzione semplice.

Queste sono appunto le disposizioni che col presente progetto di legge proponiamo di modificare non senza accennare brevemente i motivi delle nostre proposte.

Prescrive l'articolo 284 del Codice che le nomine non solo degli impiegati presso i tribunali militari, ma anche quelli dei giudici delle Commissioni d'inchiesta e dei tribunali stessi e loro supplenti debbano essere fatte con regio decreto.

Ora avvenne che per i frequenti cambiamenti di guarnigione dei vari corpi dell'esercito, le dislocazioni, e le promozioni dei membri dei tribunali, i tribunali stessi per mancanza di numero dovessero spesso sospendere le loro funzioni, finché si fosse provveduto alla surrogazione dei giudici mancanti con nuovi regi decreti e così venissero ad accumularsi presso parecchi tribunali le cause.

A questo inconveniente si credette prima d'ora di rimediare in parte, nominando a giudici dei tribunali ufficiali tratti dalle piazze, che perciò non fossero soggetti a frequenti dislocazioni. Ma, mentre un tale rimedio importava un aumento considerevole negli ufficiali di piazza, con grave danno del pubblico erario, riuscì in fatto meno efficace che non si prevedeva, dacché anche in questa classe di ufficiali sono frequenti le variazioni per dislocazioni, promozioni, giubilazioni od altre cause consimili. Ad ogni modo, l'attuale ampiezza del regno recherebbe ad enormi proporzioni il dispendio che tale sistema reca con sé.

Abbiamo pensato pertanto che più efficacemente si provvederebbe per ogni rispetto al servizio, se le nomine dei giudici potessero effettuarsi sul luogo stesso dove si verifica la mancanza, e dove il generale comandante ha alle mani tutti gli elementi con cui provvedere. Ben inteso che sarebbe sempre riservata al Re la nomina dei presidenti, così dei tribunali, come delle Commissioni d'inchiesta, non che degli istruttori e degli ufficiali ed impiegati del pubblico ministero.

Questo modo di formare i tribunali militari, nulla, per nostro avviso, ha di contrario alle leggi fondamentali del regno, per nulla diminuisce le garanzie degli imputati, dacché ai giudici così nominati viene conservato il carattere di giudici permanenti, e non sarebbero, come lo erano sotto il disposto del Codice penale militare del 1840, nominati per ciascuna causa che si presentava a giudicare.

Restava però a determinarsi se questa scelta dovesse affidarsi alla sorte, come è prescritto nei tribunali speciali degli ufficiali (articolo 293), oppure commettersi al giudizio dei comandanti generali delle divisioni, come è prescritto dall'articolo 515 nei tribunali militari del tempo di guerra.

Quest'ultimo partito parveci più opportuno, giacché, trattandosi appunto di nominare dei giudici permanenti, troppo pericoloso sarebbe il far intervenire la sorte, la quale facilmente potrebbe cadere sopra persone che fossero meno atte ad esercitare simili uffici. Queste considerazioni ci indussero a proporre il nuovo articolo 284.

Non senza importanza, allo scopo di ottenere una sollecita

spedizione delle cause, è la modificazione che col progetto si proporrebbe all'articolo 485 dello stesso Codice colla quale si prescrive che pei reati di diserzione semplice commessi da sott'uffiziali, caporali o soldati non vi sia luogo a procedere in contumacia.

Due sono i fini precipui che la legge si propone nel procedimento in contumacia: il primo che non vadano perdute coll'andar del tempo le prove dei commessi reati; l'altro che sia aperta la strada ad interrompere la prescrizione dell'azione penale, siccome quella che di regola generale si compie in minor tempo che non è richiesto per la prescrizione della pena.

Ma poichè la diserzione semplice consiste in un fatto permanente e continuato le cui prove non possono dileguarsi per volger di tempo, non ha rispetto a questo reato, valore alcuno la prima delle accennate considerazioni, e non ha maggior valore la seconda dacchè l'art. 67 del Codice prescrive in chiari termini che il tempo necessario per la prescrizione sia della pena, che dell'azione penale, sarà sempre per i reati di diserzione quello fissato per l'estinzione della pena stessa.

Ma v'ha di più: l'art. 314 del nuovo Codice attribuisce esclusivamente la competenza del reato di diserzione semplice al tribunale militare nella cui giurisdizione seguì l'arresto, consegna o spontanea costituzione dell'imputato, mentre il processo in contumacia deve di necessità instruirsi nanti il tribunale del luogo del commesso reato.

Quindi sorgono non pochi e gravi inconvenienti, fra i quali non ultimo è da annoverarsi la possibilità di giudicati contrarii, con grave danno dell'amministrazione della giustizia.

Forse già era intenzione del legislatore che per tali reati non si facesse luogo a procedimento in contumacia, ed un argomento ce lo somministra lo stesso art. 314, col quale la competenza per reati di diserzione semplice viene determinata, ed esclusivamente determinata da quei fatti stessi che tolgono di mezzo la contumacia.

Tale però non fu il parere del tribunale supremo di guerra, il quale credette che nella generale disposizione dell'art. 485, dovesse anche comprendersi la diserzione semplice.

A cessare quindi ogni incertezza, pare opportuno che una espressa disposizione di legge tolga di mezzo un procedimento, che non solo non riesce di alcuna utilità, ma presenta i più gravi inconvenienti, restando così esonerati i tribunali stessi di un inutile lavoro, che non può a meno di recare incaglio alla sollecita spedizione degli altri più urgenti affari.

Questa disposizione non potrebbe estendersi però alle diserzioni degli uffiziali, giacchè troppo importa che l'ufficiale che ha abbandonato le sue bandiere più non conservi il grado, nè le prerogative che al grado furono dalla legge attribuiti, e che d'altra parte non possono perdersi pel fatto

4
della diserzione, se non in conseguenza di un regolare giudizio. Ondechè è necessario che per siffatte diserzioni sia conservato il giudizio contumaciale.

Un altro incaglio al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia si presenta, come ebbe a verificarsi nelle ultime campagne dell'Italia meridionale, nel caso che una parte dell'esercito si trovi impegnata in operazioni di guerra, e che individui facienti parte del corpo belligerante siano chiamati come testimoni nanti i tribunali militari.

A questo caso provvede in parte l'art. 529 il quale prescrive che ove l'invio di tali testimoni potesse compromettere il servizio, le autorità militari ivi indicate possono ordinare che la deposizione dei medesimi venga assunta nella conformità ivi prescritta.

Ma quest'articolo evidentemente è concepito pel solo caso, in cui si tratti dell'invio di testimoni nanti i tribunali militari nel tempo di guerra, mentre pel caso non meno frequente che si tratti dell'invio di testimoni nanti i tribunali militari territoriali non è fatta parola alcuna.

Le istesse e forse maggiori ragioni di una tale facoltà esistendo anche per questi testimoni, abbiamo creduto perciò di doverne proporre l'estensione tanto agli uni che agli altri dei tribunali suddetti, ed a tale unico scopo tendono le modificazioni recate al citato articolo 529.

Finalmente, poichè ce ne viene l'opportunità, proponiamo ancora di modificare l'art. 151 che punisce di più gravi pene la diserzione accompagnata da esportazione del cappotto o pastrano. Questa disposizione muoveva dal supposto che il cappotto o pastrano fosse di proprietà del Governo, come lo era difatti poco prima della pubblicazione del Codice.

Quantunque pertanto allorchè fu pubblicato il detto Codice, il cappotto, per disposizione ministeriale delli 6 febbrajo 1859 già fosse di proprietà del soldato, avvenne che nella premura di pubblicare una legge da lungo tempo aspettata, e della quale per le straordinarie condizioni in cui versava lo Stato e l'esercito, diveniva vieppiù urgente l'attuazione, non si ebbe agio di rivedere con tutta la diligenza che si sarebbe richiesta i singoli di lei articoli, la redazione dei quali risaliva sino all'anno 1855, per esaminare se vi fosse in essi alcunchè di meno consonante cogli ordini attuali dell'esercito.

Per tal modo restava in detto Codice una disposizione, per la quale era cessata assolutamente la ragione della legge.

A togliere pertanto una tale inconseguenza parve indispensabile di sopprimere il n° 4 dell'art. 151 relativo appunto alla diserzione con asportazione del cappotto, la quale tanto meno potrebbe in ora rendere qualificata la diserzione, inquantochè essendo il cappotto divenuto la continua e giornaliera tenuta della bassa forza, resterebbe con ciò

esclusa la possibilità della diserzione semplice, e di modifica r
similmente il tenore dell'art. 198.

(93)

Queste sono le ragioni precipue del progetto che, d'ordine
del Re, abbiamo l'onore di presentare alla Camera, e che ab-
biamo fiducia sia per agevolare d'assai l'azione della militare
magistratura.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infra esteso progetto di legge, con cui vengono modificate alcune disposizioni del Codice penale militare in data 1° ottobre 1859, sia presentato al Parlamento nazionale dal detto nostro ministro della guerra, il quale è pure incaricato di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 151, 198, 284, 485 e 529 del Codice penale militare promulgato colla legge 1° ottobre 1859.

Art. 2.

Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

« Art. 151. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni.

« 1° Nel caso di recidiva nello stesso reato;

« 2° Se il disertore era di servizio armato;

« 3° Se la diserzione fu commessa con rotture o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortezza.

« Art. 198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sotto-uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, gli effetti di bardatura od altri, di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

« Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

« Art. 284. Le nomine dei segretari e loro sostituiti, degli ufficiali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e suoi sostituiti, non che del presidente dei Tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta, saranno fatte con reale decreto.

« Le nomine invece dei giudici dei Tribunali militari e loro supplenti, non che delle Commissioni d'inchiesta e loro supplenti, saranno fatte dai comandanti generali delle rispettive

divisioni o sotto-divisioni militari territoriali, dandone avviso al Ministero della guerra.

« Art. 485. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare, o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale, sarà giudicato in contumacia.

« Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque nei casi che richiedessero maggior celerità del procedimento.

« Nei reati però di diserzione semplice, commessi da sottufficiali, caporali o soldati, non vi sarà luogo a procedimento in contumacia.

« Art. 529. Qualora le Autorità militari indicate nell'alinea dell'articolo 516, giudicassero, per ragione di distanza, o per altro grave motivo, che l'invio ad un Tribunale militare, sia del tempo di pace che del tempo di guerra, di alcuno dei testimoni, tanto fiscale che a difesa, potesse compromettere il servizio, potranno ordinare che se ne riceva la deposizione giurata, con intervento dell'uffiziale superiore più elevato in grado ovvero il più anziano dopo il comandante del Corpo cui appartiene il testimonio; detto uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza.